

Allegato A

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

CAPITOLATO TECNICO - AMMINISTRATIVO

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

SOMMARIO

	Pag.	
SEZ. I	PRINCIPI GENERALI	
Art. 1	Affidamento della concessione	4
Art. 2	Stipulazione del contratto	4
Art. 3	Oggetto della concessione	4
Art. 4	Durata della concessione	4
Art. 5	Consegna degli impianti	4
Art. 6	Equilibrio economico-finanziario e rischio operativo.....	5
SEZ. II	PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI	
Art. 7	Progettazione ed esecuzione degli impianti	5
Art. 8	Termini	5
Art. 9	Estensione della rete votiva agli ampliamenti	6
Art. 10	Opere e servizi accessori.....	6
Art. 11	Opere straordinarie	7
Art. 12	Beni della concessione e subentro.....	7
Art. 13	Penali progettazione ed esecuzione lavori.....	8
SEZ. III	GESTIONE DEL SERVIZIO	
Art. 14	Obbligazioni a carico del Concessionario	8
Art. 15	Obblighi del Comune.....	9
Art. 16	Tariffe	9
Art. 17	Aggiornamento delle tariffe	10
Art. 18	Canone annuo da corrispondere all'Amministrazione	10
Art. 19	Penali	11
SEZ. IV	DISPOSIZIONI COMUNI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI E ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO	
Art. 20	Subappalto	11
Art. 21	Adempimenti in Materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori	11
Art. 22	Adempimenti in Materia di Lavoro Dipendente, Previdenza e Assistenza	11
Art. 23	Tracciabilità dei flussi finanziari.....	12
Art. 24	Attività di Sorveglianza del Concedente	12
Art. 25	Modifica del Contratto.....	12
SEZ. V	GARANZIE ED ASSICURAZIONI	
Art. 26	Responsabilità e garanzie	12
SEZ. VI	CESSAZIONE DEL CONTRATTO	
Art. 27	Risoluzione per inadempimento del Concessionario	13
Art. 28	Recesso dell'Amministrazione	13
Art. 29	Riconsegna degli impianti	13
SEZ. VII	DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 30	Vicende soggettive del Concessionario	14
Art. 31	Osservanza di leggi e regolamenti	14
Art. 32	Comunicazioni	14

Art. 33	Controversie	14
ALLEGATO 1		15

SEZIONE I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1
Affidamento della concessione

1. Il Comune di **CASSINELLE** ai sensi del combinato disposto degli artt. 180 comma 3 e 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 e s.m. affida all'operatore economico **ZANETTI S.R.L.** la concessione mista riguardante il servizio di illuminazione votiva cimiteriale, alle condizioni e termini indicate nel presente Disciplinare.

Articolo 2
Stipulazione del contratto

1. L'operatore dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto, entro 30 giorni dall'invito scritto notificato dal Comune, pena la decadenza della concessione.
2. Il presente disciplinare costituirà parte integrante e sostanziale del Contratto che verrà stipulato.
3. Le spese del contratto sono a carico del Concessionario.

Articolo 3
Oggetto della concessione

1. La concessione mista ha per oggetto prevalente l'affidamento, in esclusiva, del servizio di illuminazione votiva, comprensivo di progettazione, messa a norma, costruzione, manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione elettrica votiva cimiteriale, ai termini e condizioni indicate nel presente disciplinare. Le opere e servizi accessori sono quelli stabiliti all' art. 10 del presente Capitolato Tecnico – Amministrativo.
2. La realizzazione dei lavori e dei servizi è comprensiva di ogni onere, tra cui la fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli impianti elettrici votivi cimiteriali. Resta a carico dell'Amministrazione Comunale la fornitura di energia elettrica per i restanti impianti elettrici e tecnologici presenti o da realizzare all' interno dei recinti cimiteriali.
3. La controprestazione a favore del Concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente gli impianti elettrici votivi.

Articolo 4
Durata della concessione

1. La concessione viene affidata per la durata di anni sei a far data dal 01.01.2026; essa andrà quindi a naturale scadenza il 31.12.2031.
2. È escluso in ogni caso il rinnovo tacito del contratto.

Articolo 5
Consegna degli Impianti

1. Entro 10 giorni dalla stipulazione del contratto, il Comune provvederà a consegnare gli impianti elettrici votivi esistenti, con tutte le relative apparecchiature elettriche, nello stato in cui si trovano.

Articolo 6 **Equilibrio Economico-Finanziario e Rischio Operativo**

1. La Concessione mista è affidata in condizioni di equilibrio economico-finanziario, come attestato dal PEF presentato in sede di affidamento. Gravano sul Concessionario i rischi operativi legati alla gestione del servizio, inclusi:

- il rischio legato all'aumento o alla diminuzione dei costi strumentali all'esecuzione del servizio (compreso il costo dell'energia elettrica);
- il rischio inherente al livello della domanda da parte dell'utenza;
- il rischio legato a incidenti, sinistri, danni a terzi e sanzioni occorsi durante l'esecuzione del servizio.

Resta a carico dell'Amministrazione Comunale il rischio ed il costo relativo alle eventuali manutenzioni straordinarie delle opere accessorie regolate dal seguente art. 9.

2. Qualora sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata ha diritto a chiederne la rinegoziazione secondo buona fede, al solo fine di ripristinare l'equilibrio originario senza alterare la sostanza economica del contratto.

SEZIONE II PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 7 **Progettazione ed esecuzione degli impianti**

1. Stante la scarsa complessità delle opere da eseguirsi, il Concessionario non procederà alla redazione del progetto esecutivo dei lavori, provvedendo a consegnare all'Ufficio Tecnico Comunale, al termine delle opere, direttamente il progetto "as built", fermo che quest'ultimo dovrà comunque contenere tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente in relazione alle migliori tecniche presentate in sede di gara.
2. Gli impianti dovranno essere eseguiti in base ai dettami del D.M. 37/08, del D.P.R. 447/91 e D.Lgs 81/08 e delle norme C.E.I. in vigore, seguendo in particolare le prescrizioni dei fascicoli 64-8, 23-51 e 96-2, per quanto di competenza.
3. Gli impianti votivi dovranno inoltre essere eseguiti a perfetta regola d'arte in modo da non arrecare pregiudizio all'estetica del luogo e dovranno essere conformi alle prescrizioni previste nella Guida C.E.I. (blu) n.8 impianti all'aperto, capitolo 7 Cimiteri.
4. È a carico del Concessionario ogni onere ed attività necessaria e/o opportuna per la corretta ed integrale esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, in conformità alle prescrizioni del presente Disciplinare.

Articolo 8 **Termini**

1. Il Concessionario si impegna, arrecando il minor disagio possibile all'utenza e alle attività cimiteriali:
 - a dare avvio a tutti i lavori principali ed accessori entro e non oltre 30 giorni dalla

- sottoscrizione del Contratto;
- ultimare le opere entro e non oltre 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio dei lavori.
2. Entro ulteriori 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, il Concessionario dovrà fornire al Comune il progetto as-built, le dichiarazioni di conformità previste dal D.M. n. 37/08 e certificato di collaudo funzionale, redatto da tecnico abilitato.
 3. Eventuali proroghe ai termini di cui al presente articolo potranno essere concesse dal Comune solo per motivate e documentate oggettive esigenze.

Articolo 9 **Estensione della rete votiva agli ampliamenti**

1. Qualora, durante il periodo di concessione, l'Amministrazione Comunale dovesse richiedere ampliamenti degli impianti votivi, il Concessionario sarà tenuto ad integrare, a proprie spese, gli impianti, estendendoli alla zona di ampliamento, previo ordine scritto e consegna da parte dell'Amministrazione al Concessionario di copie dei progetti relativi agli ampliamenti stessi.
2. La concessione si intende estesa "*ipso iure*" a favore del Concessionario, anche per gli eventuali futuri ampliamenti dei cimiteri o nei cimiteri comunali di nuova costruzione.
3. Negli edifici cimiteriali di futura costruzione (loculi, ossari, edicole funerarie, cappelle ecc.), la posa delle tubazioni per impianti elettrici votivi, nonché tutte le connesse opere di assistenza muraria agli stessi, resteranno a carico del Comune. Restano a carico del concessionario la fornitura e posa delle scatole di derivazione, dei tubi e dei pozzi necessari per la realizzazione dell'estensione degli impianti di illuminazione votiva.
4. In ogni caso, gli ampliamenti degli impianti votivi realizzati nell'ultimo quinquennio della concessione, in quanto non ammortizzabili, potranno essere riscattati al termine del contratto a prezzo di perizia.

Articolo 10 **Opere e servizi accessori**

1. Il Concessionario si impegna a realizzare, a proprie spese le seguenti opere accessorie e non strumentali al servizio di illuminazione votiva cimiteriale:
 - a) mettere a norme i meccanismi di automazione dei cancelli, con anche installazione di nuovi differenziali "auto-riarmanti", volti ad evitare blocchi per scatti intempestivi (sbalzi di tensione, temporali, ecc.);
 - b) installare un nuovo sistema di controllo da remoto dei meccanismi di automazione del cancello, sì da regolare aperture e chiusura del cimitero secondo le esigenze del Comune e senza intervento diretto di un operatore.
2. Il Concessionario si impegna inoltre ad effettuare i seguenti servizi accessori ed anch'essi non strumentali al servizio di illuminazione votiva:
 - a) garantire la manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica cimiteriale;

- b) garantire la manutenzione ordinaria dei meccanismi di automazione del cancello di accesso al civico cimitero e del sistema di controllo da remoto dello stesso;
 - c) garantire la manutenzione ordinaria degli impianti di video-sorveglianza per il monitoraggio degli accessi ai cimiteri;
 - d) effettuare annualmente la pulizia di tutti i corpi illuminanti pubblici presenti all'interno del recinto cimiteriale;
3. Le eventuali manutenzioni straordinarie sugli impianti elettrici e tecnologici cimiteriali (impianti illuminazione pubblica, meccanismi di automazione dei cancelli, impianti di video-sorveglianza ecc.) resteranno a carico del Comune. Il Concessionario dovrà quindi presentare all'Amministrazione Comunale il preventivo redatto secondo il Prezzario della Regione Piemonte ed attendere, prima di attuare l'intervento, l'invio della Determina contenente l'autorizzazione ad effettuare i lavori e l'impegno di spesa per liquidare le somme preventive.

Articolo 11 Opere straordinarie

1. Nel caso in cui il Comune facesse eseguire lavori di pavimentazione, sostituzione condutture idrauliche o sistemazioni architettoniche che rendessero indispensabili lo spostamento di cavi e condutture elettriche votive, il Concessionario dovrà fornire le nuove scatole di derivazione, i tubi e i pozzetti al Comune e/o alle imprese eventualmente incaricate dal Comune per l'esecuzione di tali opere. Il Comune dovrà provvedere, a proprie spese, alla posa delle tubazioni elettriche, nonché alle opere di assistenza muraria necessarie al rifacimento degli impianti elettrici votivi.
2. A lavori conclusi, il Concessionario dovrà provvedere, a proprie spese, alla posa dei cavi e al ripristino dell'erogazione di corrente alle lampade votive in ogni zona dei civici camposanti.

Articolo 12 - Beni della Concessione e Subentro

1. Tutti gli impianti, le opere e forniture, anche accessorie, realizzati dal Concessionario, ivi comprese quelle di cui ai precedenti articoli eseguite in corso di Concessione, nonché quelli esistenti e riqualificati, costituiscono beni della concessione. Al termine della stessa, per qualsiasi causa, tali beni saranno devoluti gratuitamente al Concedente in buono stato di funzionamento e manutenzione, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 8 comma 4.
2. Il Concessionario uscente è tenuto a fornire al Concedente tutti i dati e le informazioni necessarie per le successive procedure di affidamento.

Articolo 13 Penali per progettazione ed esecuzione dei lavori

3. Per ogni giorno di ritardo rispetto a termini di cui al precedente articolo 8, il Comune applicherà al Concessionario una penale pari ad €. 20,00.
4. Nel caso l'ammontare delle penali applicate superi il valore di €. 1.000,00, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento del Concessionario, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 27.

SEZIONE III GESTIONE DEL SERVIZIO

Articolo 14 **Obbligazioni a carico del Concessionario**

4. La gestione del servizio di illuminazione votiva è estesa, in via anticipata, agli impianti di illuminazione già esistenti. Il Concessionario dovrà garantire la continuità del servizio esistente fatte salve le interruzioni e/o sospensioni che si dovessero rendere necessarie per consentire il rifacimento e/o la messa a norma degli impianti esistenti.
5. Il Concessionario si impegna a gestire il servizio di illuminazione votiva nei termini di cui al presente Disciplinare e delle disposizioni normative vigenti. Nei rapporti con l'utenza, il Concessionario è tenuto ad applicare le condizioni indicate nell'Allegato 1 del presente Disciplinare.
6. Salvo ove diversamente previsto nel presente Disciplinare, resta a carico del Concessionario ogni onere ed attività necessaria e/o opportuna per la corretta esecuzione del servizio a regola d'arte, nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui al presente Disciplinare e della normativa vigente. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Concessionario si impegna a:
 - a) effettuare un "relamping" iniziale con installazione di lampade votive a tre led di ultima generazione ad alta resa luminosa (E14) e calotta vitrea;
 - b) installare nuovi differenziali "auto-riarmanti" in tutti i quadri di trasformazione, sì da evitare scatti intempestivi per temporali, sbalzi di tensione, ecc., sì da evitare spegnimenti di intere aree cimiteriali;
 - c) **effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti votivi**, compresa l'eventuale sostituzione di quelle parti che si presentassero nel tempo deteriorate, dirigere l'esercizio degli stessi impianti e fornire l'energia elettrica per illuminazione votiva delle tombe;
 - d) curare che gli impianti votivi funzionino ininterrottamente giorno e notte, salvo quelle sospensioni dovute a causa di forza maggiore, come lavori, incendi, scioperi, temporali, furti, devastazioni, ecc.;
 - e) provvedere alla sostituzione diligente e tempestiva, di propria iniziativa o su segnalazione degli utenti, delle lampadine votive rotte, asportate, esaurite o mancanti per qualsiasi motivo;
 - f) fornire al Comune una chiave digitale di accesso ai propri server aziendali per monitorare e scaricare in formato excel/word ed in tempo reale, i ruoli degli utenti del pubblico servizio di illuminazione votiva cimiteriale;
 - g) istituire e mantenere attivo per tutta la durata della concessione un numero verde gratuito a disposizione dell'utenza per segnalazioni, guasti e informazioni;
 - h) prevedere e offrire all'utenza una pluralità di metodi di pagamento per i canoni

- annuali (es. avviso di pagamento PagoPA, bonifico bancario, pagamento online tramite piattaforma web e app IO, domiciliazione bancaria;
- i) osservare scrupolosamente le disposizioni ed i patti contenuti nel presente disciplinare.

Articolo 15 Obblighi del Comune

1. Al fine di evitare possibili danni agli impianti elettrici votivi, il Comune si impegna a comunicare al Concessionario, con idoneo preavviso, l'esecuzione di eventuali lavori di scavo nell'area cimiteriale. Il Comune si impegna inoltre a far sì che analoga comunicazione venga effettuata dalla eventuale impresa appaltatrice dei Servizi Cimiteriali e/o dai privati cittadini (titolari di concessioni cimiteriali). Resta fermo ed impregiudicato il diritto del Concessionario al ristoro degli eventuali danni subiti dagli impianti di illuminazione votiva causati da lavori od interventi eseguiti da terzi.
2. Nei capitolati che regolamentano altre opere e servizi cimiteriali, il Comune si impegna altresì ad inserire clausole regolanti il rapporto fra le diverse ditte operanti nel cimitero, al fine di prevenire danni agli impianti elettrici.

Il personale del Concessionario ha libero accesso in qualunque giorno, anche festivo, a tutte le aree cimiteriali per raggiungere le finalità disposte dal presente disciplinare. Il Comune si impegna a concedere gratuitamente al Concessionario, se disponibile, un locale all'interno del perimetro del cimitero da utilizzare quale magazzino, ricovero attrezzature e comunque a fornire al Concessionario la propria più ampia collaborazione al fine di consentire il regolare espletamento del servizio ed agevolare il rapporto con l'utenza.

Articolo 16 Tariffe

1. Contributo di allacciamento

Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dal Concessionario, che non è obbligato a fornire l'energia elettrica a chi volesse realizzare sistemi di illuminazione autonomi. La remunerazione del Concessionario deriva esclusivamente dall'incasso delle tariffe a carico dell'utenza per la fruizione del servizio

- L'utente verserà al Concessionario anticipatamente, *una tantum*, a fondo perduto, per le spese di impianto principale e per l'adduzione della corrente alla sepoltura, un contributo determinato in **€. 20,00 + IVA**

Nella quota di contributo sono compresi gli ordinari lavori:

- di sterro e reinterro fino alla più vicina linea di alimentazione elettrica;
- di apertura e chiusura di piccole opere murarie;
- la fornitura del conduttore elettrico, del portalampade e della lampadina.

I lavori di carattere straordinario, di adattamento della lampada esistente, da marmista, pittore, decoratore e qualunque opera decorativa ed artistica sono a carico dell'abbonato. Nel caso delle Cappelle, il contributo di allacciamento si intende remunerativo unicamente per l'adduzione dell'energia elettrica all'ingresso delle stesse; ogni altro

lavoro necessario alla distribuzione dell'energia all'interno del locale sarà oggetto di trattativa privata tra la ditta appaltatrice ed il proprietario.

7. *Abbonamento annuo*

La tariffa forfetaria di abbonamento annuo da corrispondersi anticipatamente per la manutenzione di ogni punto luce votivo è determinata in **€. 18,00 + IVA**.

Nel prezzo di abbonamento sono compresi le tasse governative e comunali sul consumo di corrente, l'IVA, le spese di manutenzione, le riparazioni, il ricambio delle lampadine (queste comprese), il consumo di energia elettrica.

Sono invece escluse le spese di spedizione, esazione e postali.

Per gli allacciamenti eseguiti durante l'anno, l'abbonamento decorrerà dal primo giorno del mese di accensione della lampadina e pertanto ai sigg. Abbonati sarà addebitata la quota di abbonamento, a decorrere dal mese in cui avrà inizio l'erogazione di energia.

Articolo 17 **Aggiornamento delle tariffe**

1. Le tariffe sia di abbonamento sia di primo impianto, di cui al precedente articolo, saranno aggiornate in relazione agli eventuali aumenti o diminuzioni che si verificassero sui prezzi dell'energia elettrica e delle relative imposte, del materiale, della mano d'opera, dei trasporti ed in generale sui costi di gestione. Parametro per le variazioni sarà l'indice ISTAT nazionale sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI).
2. La modifica delle tariffe potrà essere fatta sia su richiesta del Concessionario, sia su richiesta del Comune, nell'interesse degli utenti e dovrà essere dimostrata con le modalità descritte nel paragrafo precedente. L'aggiornamento avrà effetto dopo 15 giorni dal ricevimento della comunicazione documentata alla controparte, salvo interruzioni di termini e/o eccezioni.

Articolo 18 **Canone annuo da corrispondere all'Amministrazione**

1. Il Concessionario, per tutta la durata della concessione, dovrà corrispondere al Comune concedente, entro il mese di aprile di ciascun anno, un canone annuo posticipato il cui importo è fissato in **€ 5,00 + IVA**, per ogni punto luce attivo al precedente 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il Comune concedente si obbliga ad emettere in tempo utile per il pagamento del canone di cui trattasi regolare fattura a carico del Concessionario, gravata dell'IVA di legge.
3. Il canone in favore del Comune sarà soggetto a revisione nelle stesse percentuali con cui varieranno le tariffe applicate dal Concessionario agli utenti, ai sensi del precedente articolo 14.

Articolo 19 **Penali per il servizio**

1. Per le violazioni relative agli obblighi della manutenzione degli impianti ed in generale per il servizio, verrà applicata in base alla gravità dell'inadempimento, una penale da €. 10,00 ad €. 30,00.
2. Il Comune provvederà a contestare formalmente le inadempienze riscontrate assegnando al Concessionario un termine non inferiore a 7 (sette) giorni per la presentazione di memorie e controdeduzioni. In caso di inutile decorso del termine ovvero qualora le giustificazioni addotte siano ritenute non fondate dal Comune, questi procederà all'applicazione della penale nei termini indicati nel precedente paragrafo. La reiterazione della violazione del medesimo obbligo intervenuta 3 (tre) volte nell'arco temporale dell'anno comporterà in ogni caso l'applicazione della penale nell'importo massimo previsto di €. 30,00.
3. Nel caso l'ammontare delle penali applicate superi l'importo totale di €. 1.000,00, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento del Concessionario, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 27.

SEZIONE IV) – DISPOSIZIONI COMUNI ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI E ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO

Articolo 20 Subappalto

1. Il subappalto non è ammesso.

Art. 21 Adempimenti in Materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori

1. L'esecuzione dei lavori e l'erogazione dei servizi dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene dei lavori e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene e nel rispetto degli adempimenti di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di ogni altra disposizione normativa applicabile in materia.

Articolo 22 Adempimenti in Materia di Lavoro Dipendente, Previdenza e Assistenza

1. Il Concessionario si impegna ad applicare e far applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale del lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
2. In conformità all'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per il personale impiegato è il CCNL per i dipendenti delle imprese del settore Metalmeccanico (Codice CNEL C011), corrispondente al Codice ATECO 43.21.05 "Installazione Impianti di Illuminazione Elettrica Votiva Cimiteriale".
3. Il Concessionario è altresì obbligato a rispettare e far rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Articolo 23 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari

1. Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. A tal fine, si impegna a utilizzare uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, a tutte le transazioni relative alla presente concessione.

Articolo 24 - Attività di Sorveglianza del Concedente

1. In conformità alle vigenti disposizioni normative, l'Ente Concedente e per esso il Responsabile Unico del Procedimento potrà compiere qualsivoglia verifica connessa con l'esecuzione dei Lavori e l'erogazione dei servizi. Tali verifiche saranno comunque effettuate in modo da non arrecare irragionevoli pregiudizi al Concessionario.
2. Il Concedente darà tempestiva comunicazione al Concessionario di ogni irregolarità che dovesse accertare durante le verifiche o ispezioni, specificando, per quanto possibile, le ragioni dell'accertata irregolarità. Entro 15 giorni dal ricevimento di una qualsiasi segnalazione in tal senso, il Concessionario dovrà adottare, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella predetta segnalazione, tutte le misure idonee a rimediare alle irregolarità rilevate, dandone conferma scritta al Concedente.
3. Il Concessionario si impegna a fornire al Responsabile Unico del Procedimento tutti i chiarimenti tecnici richiesti, nonché a partecipare alle visite che gli incaricati da esso designati dovessero effettuare ai sensi del presente articolo.
4. I controlli e le verifiche eseguite dal Concedente non escludono la responsabilità del Concessionario, per vizi, difetti e difformità delle Opere, di parte di esse o dei materiali impiegati, né la garanzia del Concessionario stesso.

Articolo 25 - Modifica del Contratto

Eventuali modifiche contrattuali, durante il periodo di durata della concessione, potranno essere effettuate in ottemperanza e piena applicazione dell'art. 189 del D. Lgs. n. 36/2023.

SEZIONE V) - GARANZIE ED ASSICURAZIONI

Articolo 26 Responsabilità e garanzie

1. Il Concessionario si impegna a tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi danno che dovesse derivare in conseguenza della presente concessione a persone e cose e, a tal fine, si impegna a consegnare all'Ente Concedente, alla firma del contratto, la propria polizza di R.C. aziendale con massimale non inferiore ad €. 5.000.000,00.

SEZIONE VI) - CESSAZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 27

Risoluzione per inadempimento del Concessionario

1. Nel caso in cui i lavori od il connesso servizio non procedessero regolarmente per cause imputabili al Concessionario, ovvero questo non osservi, per negligenza, le condizioni contrattuali, il Comune assegnerà al Concessionario, mediante comunicazione in forma scritta, un termine perentorio, non inferiore a 15 (quindi) giorni, entro il quale il Concessionario dovrà rimuovere la causa di risoluzione o far conoscere le proprie osservazioni.
2. Qualora entro il termine assegnato, il Concessionario non provveda a rimuovere le cause di risoluzione o presenti osservazioni ritenute dall'Ente Concedente non accettabili, il Concedente comunicherà per iscritto, tramite PEC o raccomandata A/R al Concessionario, la propria intenzione di risolvere il contratto.
3. In caso di intervenuta risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, il Concessionario avrà diritto ad ottenere il pagamento del costo delle opere realizzate e non interamente ammortizzate, per il quale sarà redatto in contraddittorio apposito verbale di consistenza, il tutto al netto del risarcimento dei danni conseguenti la risoluzione della Concessione.

Articolo 28 **Recesso dell'Amministrazione**

1. Il Concedente potrà recedere dalla Concessione solo per gravi, inderogabili e giustificati motivi di pubblico interesse.
2. In caso di recesso dell'Amministrazione dal contratto e comunque in caso di cessazione dei suoi effetti prima della naturale scadenza, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario una indennità secondo i contenuti di cui all'art. 24 R.D. 15.10.1925 n°. 2578 ai quali le parti concordemente rinviano, prescindendo da eventuali abrogazioni della norma.

Articolo 29 **Riconsegna degli Impianti**

1. Fatto salvo ove diversamente previsto dal presente Capitolato, alla scadenza naturale della concessione, la proprietà di tutti gli impianti elettrici votivi sarà trasferita gratuitamente al Comune.
2. Della consegna degli impianti sarà redatto idoneo verbale in contraddittorio tra le Parti.

SEZ. VII) DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30 **Vicende soggettive del Concessionario**

1. In caso di cessioni di azienda e di atti di trasformazione, fusione, scissione relativi al Concessionario si applicano le disposizioni di cui all'art. 189 comma 2 del D. Lgs. n.

36/2023.

Art. 31
Osservanza di leggi e regolamenti

1. Il Concessionario ha l'obbligo di osservare oltre che il presente disciplinare anche ogni altra norma di Legge, Decreto e Regolamento, vigente o che fosse emanato nel corso dell'esecuzione del contratto purché applicabile ai lavori di cui trattasi e non in contrasto con il presente disciplinare.

Articolo 32
Comunicazioni

1. Il Concessionario dovrà garantire un servizio fax attivo 24 ore al giorno, una casella e.mail (PEC) nonché una casella e-mail ordinaria per la ricezione delle richieste di allacciamento o di qualsiasi altra segnalazione o comunicazione urgente che il Comune intendesse effettuare.
2. Il Concessionario dovrà esporre cartelli contenenti le indicazioni di servizio tra cui l'orario di apertura dei propri uffici nonché il proprio recapito telefonico e postale.
3. Il Comune provvederà gratuitamente, se possibile, a far compilare le nuove richieste di allacciamento alla rete dal proprio personale presso il Municipio e le trasmetterà via fax o e-mail al Concessionario.

Articolo 33
Controversie e rinvio

1. Ogni controversia tra le Parti relativa all'interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione del contratto sarà devoluta in via esclusiva ed inderogabile alla cognizione del Foro presso cui ha sede l'Ente concedente. È esclusa la competenza arbitrale.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato e dal Contratto di Servizio, si fa rinvio alle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

ALLEGATO I

CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO

Art. 1 – Richiesta di allacciamento alla rete votiva

Le domande di abbonamento al servizio di illuminazione votiva devono essere redatte su apposito modulo fornito dal Concessionario, il quale si riserva di darvi corso subordinatamente alla verifica della possibilità di eseguire l'impianto. All'atto della stipulazione dell'abbonamento gli Utenti dovranno versare la tariffa di abbonamento.

La richiesta di allacciamento, sottoscritibile telefonicamente o anche presso il Municipio, o presso gli Uffici del Concessionario, costituisce implicita autorizzazione al Concessionario per compiere sulla sepoltura ogni lavoro necessario all'adduzione dell'energia elettrica.

Art. 2 - Durata e scadenza dell'abbonamento

La durata dell'abbonamento non può essere inferiore ad un anno, con decorrenza dal versamento della rata di allacciamento.

L'abbonamento s'intenderà, alla sua scadenza, rinnovato per ugual periodo di tempo per tacito consenso, a meno che l'abbonato non ne dia disdetta almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo di lettera raccomandata, telefax o PEC al Concessionario presso il suo domicilio legale.

L'abbonato è tenuto a comunicare tempestivamente al Concessionario qualsiasi variazione di indirizzo. In mancanza il Concessionario potrà richiedere il rimborso delle spese sostenute, quali spese telefoniche, postali o di ricerca anagrafica.

Art. 3 - Pagamenti

L'abbonato è tenuto a versare le rate, oltre alle spese sostenute per la loro trasmissione, al Concessionario nel suo domicilio legale, anche a mezzo postale, nei quindici giorni successivi alla scadenza della rata.

Art. 4 - Morosità

Se nei quindici giorni di tolleranza l'abbonato non avrà ottemperato al pagamento, il Concessionario spedirà sollecito di pagamento, gravando l'Utente delle spese sostenute.

In caso di prolungata morosità, ossia oltre i 30 (trenta) giorni, il Concessionario può dichiarare risolto il contratto di abbonamento e potrà sospendere la fornitura di energia elettrica senza preavviso alcuno. Il Concessionario avrà comunque diritto di richiedere il rimborso delle spese per i solleciti di pagamento vari e ogni altra spesa relativa al recupero delle somme a suo credito. In ogni caso per avere diritto alla riattivazione del servizio, oltre al saldo dovuto, l'utente dovrà pagare nuovamente la tariffa di allacciamento.

A titolo di garanzia dei propri crediti, alla stipula dei nuovi contratti di allacciamento, il Concessionario incasserà un deposito cauzionale infruttifero pari ad una annualità del canone di abbonamento vigente.

Art. 5 - Reclami

Ogni eventuale reclamo deve essere fatto per iscritto al Concessionario, con l'esibizione dell'ultima ricevuta di pagamento.

I reclami non danno diritto a differire o sospendere i pagamenti.

Al fine di facilitare i rapporti con l'utenza, il Concessionario collocherà all'ingresso del cimitero un contenitore di idoneo materiale anti-deterioramento nel quale depositare comunicazioni o reclami indirizzati alla ditta.

Art. 6 - Furti e manomissioni

Il Concessionario non è responsabile dei danneggiamenti o furti di apparecchi ornamentali che, per qualsiasi motivo, si verificassero sugli edifici funebri degli abbonati.

Art. 7 - Interruzioni e sospensioni

Le eventuali interruzioni e sospensioni di corrente di normale frequenza e durata per cause dipendenti dalla società fornitrice di energia elettrica, per danni o guasti cagionati o derivanti forza maggiore, per riparazioni alla rete, per uragani, incendi e distruzioni, ecc., non daranno diritto all'abbonato di chiedere alcun rimborso di spese, né di sospendere il pagamento delle rate.

Art. 8 - Rimborso rate

Spetterà all'abbonato il rimborso delle rate anticipate soltanto nel caso in cui l'esercizio dovesse essere sospeso.

Art. 9 – Avvertenze per gli utenti

È severamente proibito cambiare o asportare lampadine, modificare o danneggiare gli impianti, eseguire allacciamenti abusivi, cedere la corrente elettrica, valersi delle installazioni per adattarle ad altri sistemi di illuminazione.

I contravventori saranno ritenuti responsabili a norma di legge. Per qualunque modifica richiesta dall'abbonato ad un impianto esistente, le spese inerenti saranno a carico dell'abbonato stesso.

Art. 10 – Accesso agli atti ed autorizzazione al trattamento dei dati

Gli Utenti avranno accesso agli atti aziendali di loro interesse ai sensi e nei limiti previsti dalla L. 241/1990 e s.m.i.

Con la stipula della richiesta di allacciamento alla rete votiva, l'Utente autorizza il Concessionario al trattamento dei propri dati anagrafici in osservanza del Regolamento Europeo sulla Privacy GDPR 2016/679 ai soli fini connessi alla corretta gestione del rapporto d'utenza.